DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER IL FINANZIAMENTO DI ESIGENZE INDIFFERIBILI

Art. 7-bis

Introduzione di indici sintetici di affidabilità per la promozione dell'osservanza degli obblighi fiscali, per la semplificazione degli adempimenti e per la contestuale soppressione della disciplina degli studi di settore

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati indici sintetici di affidabilita' fiscale cui sono collegati livelli di premialita' per i contribuenti piu' affidabili, anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti. Contestualmente all'adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Versione in vigore dal 3 dicembre 2016, non più in vigore dal 24 giugno 2017 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili
Estremi	Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193
Capo	II — Misure urgenti in materia fiscale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2016

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-per-il-finanziamento-di/art-7-bis-introduzione-di-indici-sintetici-di-affidabilita-per-la-promozione/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it